LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 7 GIUGNO 1910

VACCARO. No, no, affatto!

APRILE, relatore. È da considerare per altro che l'artifizio o l'equivoco per cui le miniere di zolfo non furono mai sottoposte alle norme generali che regolavano le miniere nelle Due Sicilie, ma furono lasciate crescere e sviluppare indisturbate come fossero unica, assoluta proprietà col soprasuolo, deve ricercarsi nella scarsezza della lavorazione mineraria fino al 1826 e nella circo stanza di fatto che, fino a quell'epoca, tutto lo zolfo che si ricavava era zolfo che affiorava, e le miniere, anzichè miniere vere e proprie, erano delle proprie e vere cave: onde i vincoli soli cui erano soggette le cave furono i vincoli cui in seguito immutatamente sono state sottoposte le miniere di zolfo.

Ho voluto dir questo, onorevo'e Vaccaro, per dimostrarle che conosco tutta la storia e le vicende di questa legislazione siciliana; e creda pure che, se con tanto calore io sostengo una tesi contraria alla sua, è perchè questa tesi è meditata, ed è il risultato nel mio spirito di un diligente esame. È ozioso dunque insistervi.

Poche parole ora sull'articolo 7 che è l'altra novità di una certa importanza introdotta nella legge. Io con calore e vivacità ho difeso contro ogni obbiezione questo articolo, arrivando a dire che quasi quasi era più utile rigettare la legge che farla passare senza questo articolo. Esso rispetta lo stato di fatto per le miniere già aperte in Sicilia ed è un ritorno ad uno stato di diritto non solo meno incivile di quello adottato, ma più corrispondente ai criteri che ispirarono la legge del 1826 che deve regolare tutte le miniere dello antico Regno delle Due Sicilie. Questo articolo non modifica in nulla il diritto di proprietà, non sfiora neanche la quistione: esso lascia libere le ricerche degli zolfi secondo le libere convenzioni che si possono stipulare tra proprietario e zolfataro, o maestro, o ingegnere o, con parola generica, ricercatore: esso però invoca l'intervento dello Stato quando si tratta di imprendere l'esercizio della miniera. E l'intervento dello Stato è richiesto non a scopo di sicurezza, d'igiene, di tutela degli operai, ma a scopo economico e sociale per ottenere una razionale cultura delle miniere, e la possibilità di adoperare strumenti di lavoro più perfezionati e meno iniqui di quelli che sono costretti ad adoperare coloro che non hanno i mezzi di coltivare la miniera, nè ne hanno per farla lavorare con capacità.

Novanta volte su cento accade che i proprietari, impreparati, sono egoisti e rapaci rovinando la nuova proprietà per tesorizzare e che i gabelloti sono poveri illusi operai, ignoranti e senza mezzi che sfruttano il lavoro umano e rovinano la lavorazione sperando di arricchirsi. Contro queste brutalità la società deve garentirsi, onorevole Vaccaro, ed ha il diritto di fare intervenire lo Stato richiedendo che sia dimostrata la condizione in chi esercita la miniera di avere i mezzi finanziarî e di disporre dei mezzi tecnici occorrenti. E ciò senza intervenire punto nel dibattito sulla proprietà del sottosuolo che resta impregiudicata, ma in nome della soliderietà umana e dell'interesse sociale perchè soltanto aprendo ed esercitando miniere sotto l'imperio delle disposizioni dell'articolo 7, onorevole Vaccaro, si aumenteranno il mezzi meccanici di estrazione e non si impedirà la rapina delle miniere per fretta ed avidità di denaro o per ignoranza, come è avvenuto, e giustamente si cerca di evitare, con la distruzione dei boschi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, domando all'onorevole Vaccaro se insista nel suo emendamento.

VACCARO. Io ho bisogno di dire due parole perchè...

PRESIDENTE. Ma ella deve dire soltanto se insista o no nel suo emendamento.

VACCARO. ...perchè le risposte datemi dall'onorevole ministro e dalla Commissione possono far nascere gravissime questioni. Francamente, se per condiscendenza dobbiamo votare una legge la quale poi, nell'applicazione, potrà produrre non lievi inconvenienti, io non saprei rassegnarmi a farlo.

Del resto, dico subito il punto su cui non convengo e le ragioni...

PRESIDENTE. Le ripeto che ella deve dire soltanto se mantenga il suo emendamento...

VACCARO. Se non mi fa esprimere il mio pensiero, onorevole Presidente, io non potrò neanche dire se lo mantengo o lo ritiro.

Io non posso accettare le spiegazioni date dall'onorevole ministro circa il criterio secondo il quale una zolfara debba dirsi nuova. Egli ha detto che zolfare nuove sono quelle per le quali c'è bisogno di chie dere l'aperiatur.

Questo, me lo permetta l'onorevole ministro, è una petizione di principio; perchè